

APPALTO GTT N. 87/2020

LOTTO 2

CORPI FERROVIARI

MARZO 2020

COPERTURA ASSICURATIVA CORPI FERROVIARI

La presente polizza è stipulata tra

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
C.SO FILIPPO TURATI, 19/6
10128 TORINO

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31/07/2020

alle ore 24 del 31/07/2021

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31 Luglio

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
SEDE LEGALE	C.SO FILIPPO TURATI, 19/6 10128 TORINO
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	08555280018
ATTIVITÀ SVOLTA	
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 31/07/2020 Scadenza: alle ore 24 del 31/07/2021
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche.

ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- la gestione di servizi a noleggio;
- la gestione di raccordi ferroviari;
- la riparazione e manutenzione di veicoli;
- la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- la gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- la gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- la società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni,

dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

- la società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi;
- attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- l'attività denominata "servizi di navigazione sul PO".

È compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

SEZIONE I DEFINIZIONI

Parti	Il Contraente e la Società.
Assicurazione	Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza.
Polizza	Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione.
Società	L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Premio imponibile	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione.
Premo lordo	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione.
Caduto aeromobili	Si intende la caduta di aeromobili, o di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o di cose da essi trasportate.
Corpo ferroviario	Locomotore, mezzo di trazione, carro, vagone, o qualsiasi altro veicolo da trasporto o da lavoro su rotaie, inclusi accessori e parti di ricambio.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Eventi sociopolitici	Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.
Franchigia	Importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile.
Grande Revisione:	revisione generale dei Rotabili da effettuare a intervalli programmati.
Implosione	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna sull'interna.
Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione e/o alluvioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Nubifragio	Evento atmosferico imprevedibile con precipitazioni di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Revamping.	Attività di adeguamento dei Rotabili a mutate condizioni normative e/o attività rese necessarie e/o

	opportune per modifiche funzionali e/o tecnologiche.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
RIV	Accordo internazionale sullo scambio e l'utilizzazione dei vagoni fra imprese ferroviarie.
Scoperto	La percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Trazionista	Il vettore che gestisce le locomotive per il trasferimento dei vagoni.
Urto	Anormale contatto contro oggetti che lasci tracce evidenti sui corpi ferroviari assicurati.
Vettore	Il soggetto che, con un contratto di trasporto, si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

N.B. Laddove sono indicati termini temporali che innescano decadenze gli stessi sono indicati in giorni. Si conviene che detti termini temporali riportano ad una durata di tempo pari ad un anno fittizio nel quale si ipotizza che tutti i mesi siano di 30 giorni, per un totale di 360 giorni complessivi

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., la Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione alla Società.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri denunciati antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 COLPA GRAVE

La presente polizza non sarà invalidata, né totalmente né parzialmente, in caso di perdita o danno causato, aggravato o contribuito da colpa grave del Contraente/assicurato, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 12 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 14 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 18 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 19 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI CORPI FERROVIARI**ART. 20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a indennizzare i danni, materiali e diretti, causati ai Corpi Ferroviari, anche se di proprietà di terzi, ovvero condotti da terzi, da:

- a) incendio, azione del fulmine, implosione, scoppio, esplosione, non causati da ordigni esplosivi;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- c) terremoto, alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, tempesta, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- d) fenomeno elettrico
- e) deragliamento, scontro ferroviario, urto contro altri veicoli o contro corpi fissi o mobili, urto durante le operazioni di carico e scarico, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari;
- f) naufragio, collisione, urto e sommersione di nave, getto od asporto dal mare, incaglio arenamento, contributo delle cose assicurate in avaria generale;
- g) furto totale del veicolo e rapina;
- h) guasti, per ordine dell'Autorità, allo scopo di limitare o prevenire danni;
- i) atti compiuti da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di sabotaggio e, in generale, da eventi sociopolitici, come da definizioni.

ART. 21 CONVENZIONE INTERNAZIONALI

Si precisa che l'assicurazione sulla base del costo di rimpiazzo, di cui ai punti che seguono, s'intende prestata per i soli enti di proprietà dell'assicurato.

Premesse le norme sul trasporto internazionale ferroviario la presente assicurazione risponde:

1. del materiale di compendio dell'assicurato anche se sinistrato fuori dalla rete dalla stessa esercitata;
2. del materiale di compendio di altre amministrazioni e di privati, sinistrato, mentre trovasi in consegna all'assicurato e quindi nella rete dalla stessa esercitata.

Pertanto, in omaggio alle citate convenzioni, regolamenti e verificandosi danni nelle suddette due circostanze, le Parti si comporteranno come segue:

nel primo caso

si considera verificato l'evento dannoso alla data in cui l'assicurato ne viene a conoscenza; da questa data decorre il termine per la presentazione della denuncia di sinistro che viene fissato in giorni quindici. L'assicurato è tenuto a rimborsare alla Società l'importo che avesse recuperato dall'Amministrazione responsabile, a seguito dell'azione di rivalsa spettante e cioè fino a concorrenza dell'indennizzo liquidato dalla Società. L'azione di rivalsa in sede amministrativa viene lasciata all'esclusiva competenza dell'assicurato, mentre quella eventuale in sede giudiziaria sarà esperita soltanto previa intesa con la Società, la quale ne sopporterà le spese.

nel secondo caso

la Società risarcirà il danno solo se l'assicurato fosse tenuto a rispondere verso terzi a norma delle leggi, regolamenti e convenzioni in vigore, fermo l'obbligo per l'assicurato della denuncia del danno ai termini riportati nella sezione Norme relative alla gestione dei sinistri. Trattandosi di danni riparabili ai sensi delle convenzioni citate, per cui verrebbe a mancare il motivo di un'azione di rivalsa nei confronti della società assicurata, la Società liquiderà le spese di ripristino da questa sostenute e comprovate.

ART. 22 FENOMENO ELETTRICO

A maggior chiarimento di quanto espresso dall'articolo oggetto dell'assicurazione punto d), per "Fenomeno Elettrico" s'intendono i danni che si manifestassero nelle macchine, in apparecchi e circuiti elettrici per effetto di corrente o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, surriscaldamento, fusione e scoppio e/o anche senza sviluppo di fiamma.

ART. 23 SPESE DI COLLAUDO

La Società è obbligata per le eventuali spese sostenute dall'assicurato per controlli, collaudi e/o prove di idoneità che si rendessero necessari a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche per enti non direttamente interessati dal sinistro.

ART. 24 DEMOLIZIONE E SGOMBRO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società, fino alla concorrenza del 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di previsto a questo titolo, risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgombrare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, compresi quelli contaminati, inclusi i costi di smaltimento degli stessi, nonché i costi di pulizia;
le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare le parti della cosa danneggiata (inclusi i costi per smontare le parti che risultassero illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di beni danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

ART. 25 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta applicando la seguente formula:

$$Vr = 0,15Vn + 0,85 Vn (Lr/Lp) + \text{€}r((Tr-Tx)/Tr)$$

Dove:

- *Vr = Valore reale*
- *€r = valore di una revisione / revamping;*
- *Vn = valore a nuovo del corpo ferroviario*
- *Tr = tempo intercorrente tra una revisione / revamping e l'altra;*
- *Lr = vita residua del rotabile*
- *Tx = tempo trascorso dall'ultima revisione / revamping*
- *Lp = vita prevista del rotabile*

La formula trova applicazione in caso di distruzione totale del mezzo e ai fini della valutazione della possibilità di riparazione.

Quando le parti abbiano convenuto che il mezzo possa essere riparato la valutazione del danno verrà compiuta sulla base degli esborsi effettivamente compiuti dalla contraente senza applicazione di alcun deprezzamento agli enti sostituiti.

Le parti convengono parimenti che tenuto conto delle specificità degli enti assicurati per vita residua si intende il periodo, stabile dalle tabelle ministeriali, durante il quale il rotabile potrà circolare senza che sia necessario una grande revisione indipendentemente dall'anno di costruzione del rotabile stesso.

ART. 26 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione di sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000 (duecentocinquantamila).

L'acconto di cui sopra non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000,00= qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'obbligazione nei confronti della Società non potrà essere fatta valere prima di 90 giorni dalla denuncia del sinistro e purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'assicurata comunque provvederà alla restituzione di tale anticipo, oltre agli interessi legali maturati, qualora in un momento successivo dovesse risultare che a termini di polizza l'indennizzo non era dovuto.

ART. 27 BENI DEI DIPENDENTI

La Società indennizza anche i beni di proprietà, o in possesso dei dipendenti, danneggiati o distrutti da un sinistro, purché l'evento che ha originato il predetto sinistro non sia escluso.

ART. 28 SPESE ADDIZIONALI PER RIPARAZIONE E TRASPORTI CELERI

Sono rimborsabili le spese addizionali per riparazioni temporanee o per accelerare la riparazione dei beni danneggiati, comprese le spese per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

ART. 29 BENI PRESSO TERZI

La copertura s'intende estesa alla giacenza presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, nonché per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze.

ART. 30 ISPEZIONE DELLA COMPAGNIA

La Società, previo accordo con il Contraente/assicurato, ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le necessarie indicazioni e informazioni.

ART. 31 CHIUSA INCHIESTA

Qualora a seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un'inchiesta giudiziaria sui fatti che hanno determinato il sinistro, la Società non si avvarrà della facoltà di rinviare la liquidazione del danno sino alla presentazione del documento di chiusa inchiesta.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo della Contraente e/o assicurata nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

L'assicurata si impegna comunque a fornire la suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta dalle Autorità ed a restituire alla Società quanto dalla stessa liquidato nel caso in cui dovessero emergere comportamenti dolosi a suo carico.

ART. 32 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) danni e perdite causati direttamente o indirettamente da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei suoi incaricati investiti di poteri decisionali;
- b) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
- d) eruzioni vulcaniche, maremoto;
- e) usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) inquinamento e/o contaminazione dell'ambiente;
- g) smarrimento o furto parziale, anche se conseguenti ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) atti di terrorismo;
- j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- k) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- l) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- m) elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- n) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- o) guasti meccanici od elettrici non conseguenti ad un avvenimento indennizzabile ai sensi di polizza, restano comunque esclusi i Danni ad apparecchi e circuiti.

ART. 33 COSTITUZIONE DEL PREMIO

Partita	Somme Assicurate €	Tasso Imponibile (%)	Premio Imponibile Annuo
Corpi ferroviari	94.893.000		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Sulla base di quanto previsto all'art. inclusioni ed esclusioni di altri corpi ferroviari, che segue, si procederà al termine di ogni annualità assicurativa al calcolo della regolazione di premio.

ART. 34 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI ALTRI CORPI FERROVIARI

Qualora durante il periodo di validità della polizza, l'assicurato richieda la copertura di altri corpi ferroviari o riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società ed il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata temporis fino alla scadenza della polizza a decorrere dalla data di inclusione/esclusione. Restano comunque acquisite le imposte già versate all'erario. La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

ART. 35 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Effettuata la regolazione del premio nei termini riportati all'articolo precedente, si procederà ad un bilancio, portando:

all'attivo il 70% dei premi imponibili (anticipo e regolazione);

al passivo i danni pagati e riservati, secondo la stima effettuata dalla Società, nonché, le relative spese.

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo, verrà corrisposto alla Contraente a titolo di ristorno premi, per buon andamento, il 40% del saldo medesimo.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**ART. 36 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne abbia avuto conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza in deroga al disposto dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Terrà luogo di tale dichiarazione, l'inchiesta posta in essere dalla Direzione dell'Esercizio ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 753.80. Copia di tale dichiarazione ovvero dell'inchiesta deve essere trasmessa alla Società;
- d) trasmettere nel più breve tempo possibile alla Società i verbali di constatazione delle amministrazioni ferroviarie interessate, nonché tutti i relativi documenti, consuntivi di spesa, fatture ed eventuali atti giudiziari, fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistente al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- g) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile, ivi compresi gli atti giudiziari che fossero richiesti dalla Società.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui al punto a) - b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) - e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

ART. 37 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 38 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, ovvero, entro lo stesso termine, dovrà comunicare all'Assicurato i propri motivi di opposizione.

Nel caso in cui venisse aperto procedimento penale nei confronti degli Amministratori dell'Assicurato o del Contraente, per reato qualificato dell'Autorità Giudiziaria come doloso, il pagamento avrà luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione di eventuale sentenza di assoluzione, anche non definitiva ovvero, se del caso, dal momento in cui il reato venga derubricato. Fermo quanto previsto all'art. Anticipo Indennizzi.

ART. 39 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o consulente da lui designato con atto da comunicare alla Società, oppure a richiesta del Contraente;
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo, quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

ART. 40 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Recesso limitato ai Rischi Sociopolitici

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi di cui alla presente estensione di copertura in qualunque momento con un preavviso di 48 ore, decorrenti dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.

In tal caso, entro il 30° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

ART. 41 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni o dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. Valore delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

ART. 42 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa danneggiata secondo le seguenti norme:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del danno, senza applicazione di alcun deprezzamento, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) stimando il valore ricavabile al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub 1), defalcato dell'importo stimato come sub 2).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) stimando il valore della cosa assicurata come da art. Valutazione delle cose assicurate;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come a sub 1), defalcato dell'importo stimato come sub 2).

L'olio dei trasformatori e negli interruttori verrà considerato, ad ogni effetto, come parte integrale di essi.

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come sub a) 1) meno sub a) 2), eguali o superiori il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b) 1).

ART. 43 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

ART. 44 ONORARI DEI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all'assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'assicurato e dal perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

La Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese nei limiti di € 250.000 per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

ART. 45 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di sinistro, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 46 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, in caso di sinistro, rinuncia al diritto di rivalsa che potrebbe competere in base all'art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, nei confronti di persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge; nei confronti delle Società consociate, controllate, collegate, affiliate, sussidiarie e/o associate, sia

italiane che estere, la Società F.S. purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE VII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

ART. 47 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite di indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 10.000.000

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Garanzia	Limiti di Indennizzo
Eventi socio-politici	€ 7.500.000
Terremoto, Inondazioni, Alluvioni, allagamenti	€ 7.500.000
Eventi atmosferici	€ 5.000.000
Spese aggiuntive di cui agli artt. 2.5 e 2.12	€ 250.000
Beni dei dipendenti	€ 5.000
Demolizione e sgombero	€ 500.000 in aggiunta al 15% già previsto dalla specifica clausola

In caso di superamento delle suddette somme, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, l'assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto" senza applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 c.c.

Si intendono adottati le franchigie/scoperti come di seguito riportati:

Garanzia	Scoperti e Franchigie
Eventi socio-politici	Sc. 10% min. € 50.000
Atti vandalici e/o imbrattamenti	Sc. 10% min. € 5.000
Terremoto, inondazione, alluvione, allagamento	Sc. 10% min. € 100.000
Frane, smottamento e cedimento del terreno	Sc. 20% min. € 250.000
Urto, deragliamento e svio	Sc. 20% min. € 250.000 max € 500.000
Ogni altra causa	Sc. 10% minimo € 10.000

ELENCO DEI BENI

FERROVIA TORINO-CERES

N. CORPI	TIPO	CAPITALE ASS.TO
N. 3	Elettromotrici ex SNCB (ALe 054 M1 + M2) n. 05 - 06 - 08	360.000,00
N. 3	Elettromotrici ex SNCB (ALe 056 M1 + M2) n. 09 -10 - 11	840.000,00
N.2	Automotrici ALn 668 tipo 7213 serie 4800 n. M003 - M001	600.000,00
N. 1	Automotrice ALn 668 tipo 7257 serie 1200 n. D11	25.000,00
N. 1	Automotrici ALn.668 tipo 7143 b serie 1400 n. D1	25.000,00
N. 1	Locomotore elettrico E 626 n. 187	49.000,00
N. 1	Locomotore Diesel A.B.L. n. 245.01	49.000,00
N. 1	Locomotore Diesel tipo D 341 N. 2021	49.000,00
N. 1	Locomotore Diesel n. DE 101	49.000,00
N. 2	Locomotori Elettrici TIBB n. F.T.C. 13 e n. F.T.C. 15	57.000,00
N. 1	Elettromotrice TIBB n. F.T.C. 16	100.000,00
N. 1	Rimorchiata semipilota tipo Ln 664 n. R4	14.000,00
N. 7	Carrozze passeggeri ex DB: n. Bz 110 - Bz 202 - Bz 204 - Bz 203	112.000,00
N. 2	Autocarrelli GLEISMAC n. CF 35 e n. CF 70	200.000,00
N. 1	Caricatore VAIACAR n. M26 (matricola 761092)	50.000,00
N. 9	Treno Trasporto Regionale TTR 001-002-013-014-015-016-017-018-019	31.000.000,00
N. 1	Locomotore DEUTZ n. D275	150.000,00
N. 1	Scala motorizzata n. CF 37 (in demolizione)	0
N. 1	Locotrattore strada rotaia Mod. Crab 3100 Matr. 2550	160.000,00
	TOTALE	33.889.000,00

FERROVIA DEL CANAVESE

N. CORPI	TIPO	CAPITALE ASS.TO
N.7	Elettrotreni ETR Y0530 (M1 + M2) n. 001 -002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007	11.900.000,00
N.3	Automotrici ALn. 668 tipo 7143 b – serie 1400 - n. D2 - D7 - D3	75.000,00
N.2	Automotrici ALn. 668 tipo 7213- serie 1800 - n. M002 - M004	50.000,00
N.1	Automotrice ALn 668 tipo 7213 serie 4800 n. M007	300.000,00
N.2	Automotrici ALn 668 tipo 7213 serie 4800 n. M005-M006	600.000,00
N.1	Rimorchiata semipilota tipo Ln 882 n. R4	19.000,00
N.1	Autocarrello GRECO n. CF 36 (matricola n. 3480)	80.000,00
N. 1	Autocarrello SOREMA n. CF 71	150.000,00
N.1	Automotrice Diesel ALn n. 40.004	140.000,00
N.1	Locomotore DEUTZ n. D230	150.000,00
N.10	Treno Trasporto Regionale TTR 003-004-005-006-007-008-009-010-011-012	31.400.000,00
N. 3	Treni CORADIA MERIDIAN ETR 234-001 - ETR 234-002 – ETR 234-003	15.900.000,00
N.1	Scala motorizzata n. CF 38	50.000,00
N. 1	Locotrattore strada rotaia Mod. Crab 3100 Matr. 2551	160.000,00
	TOTALE	60.974.000,00

FERROVIA MORETTA-SALUZZO

N. CORPI	TIPO	CAPITALE ASS.TO
N. 1	Locomotore Ferroviario Diesel Modello Deutz n. 55749 del 1955 128 HP A 1300 Giri	20.000,00
N. 1	Locomotore Ferroviario Diesel Antonio Badoni Motore Fiat n. 364/A del 1962 90 HP a 2000 Giri/ del 1962	10.000,00
	TOTALE	30.000,00